

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 250-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicato alla Presidenza il 9 ottobre 1986

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44,  
concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione  
fiscale per determinate merci e contingenti

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983**

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Valle d'Aosta, regione autonoma a statuto speciale, ha proposto il disegno di legge in esame per estendere l'esenzione fiscale — di cui gode in sostituzione del regime di « zona franca » — ad altre voci non comprese in quelle dei prodotti contingentati, oltre che per aumentare i contingenti di alcuni prodotti già compresi, a modifica dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44.

Tale richiesta viene giustificata con la mutata situazione della Regione negli ultimi anni. La dilatazione dei consumi ed il rilevante aumento del traffico richiedono l'aumento dei contingenti per la benzina, l'alcool e la birra e l'introduzione *ex novo* del gasolio da riscaldamento, per la particolare rilevanza che assumono le condizioni climatiche della zona.

Il Governo, pur dichiarandosi favorevole in linea di massima, tiene a precisare che non è d'accordo sulla introduzione, tra le materie in esenzione fiscale, del gasolio per riscaldamento, per l'onere derivante dalla minore entrata all'Erario.

Si precisa, altresì, che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente, pur esprimendo parere favorevole, lo condiziona alla esclusione del « gasolio per riscaldamento » dalla esenzione e alla riformulazione dell'articolo 2 del dis-

egno di legge, riguardante la copertura finanziaria, secondo un testo da essa prescritto.

La Commissione ha accolto il suddetto parere della 5<sup>a</sup> Commissione ed ha pertanto approvato, all'unanimità, il disegno di legge n. 250 così emendato.

Mi corre l'obbligo di avvertire che l'applicazione dei contingenti maggiorati deve intendersi a valere dall'anno 1986, in quanto la copertura finanziaria, definita sulla base del parere della 5<sup>a</sup> Commissione (recepito al primo comma dell'articolo 2) inizia precisamente con il bilancio 1986. Tale modo di applicazione rientra nei principi normalmente seguiti dall'Amministrazione, tanto che non vi è bisogno di precisarlo nella legge, tuttavia l'espressione usata all'articolo 3: « ha efficacia dal 1° gennaio 1983 » (espressione dipendente dall'epoca in cui fu presentato il disegno di legge) dovrebbe essere soppressa, potendo risultare fuorviante.

Tutto ciò premesso, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento nel testo accolto dalla 6<sup>a</sup> Commissione (con la ulteriore modifica che sopra ho precisato) auspicando che il Governo, con sollecitudine, dia attuazione allo statuto della regione Valle d'Aosta predisponendo, per l'approvazione del Parlamento, l'istituzione della « zona franca ».

LAI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

1º ottobre 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che venga espunto, dall'articolo 1, il riferimento al gasolio per riscaldamento e l'articolo 2 venga così riformulato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del proponente)		(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
coliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi . ha.	2.000	
Alcol denaturato . . . »	500	<i>identico</i>
Birra . . . . . hl.	20.000	<i>identico</i>
Benzina . . . . . q.li	450.000	<i>identico</i>
Gasolio per autotrazione »	100.000	<i>identico</i>
Gasolio per riscaldamento . . . . . »	1.000.000	<b>Soppresso</b>
Olio combustibile fluido »	350.000	<i>identico</i>
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole . . . . . »	70.000	<i>identico</i>
Petrolio . . . . . »	12.000	<i>identico</i>
Olio lubrificante . . »	8.000	<i>identico</i>
Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati dall'Amministrazione regionale . . . . lire	15.000.000	<i>identico</i>
Attrezzature per l'agricoltura . . . . . »	120.000.000	<i>identico</i>
Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe . . »	1.500.000.000	<i>identico</i>
Art. 2.		Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante ridu-		1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del proponente*)

zione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1983.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. *Identico.*

Art. 3.

1. *Identico.*